

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2010

Approfondimento su: Modello EAS, valida la presentazione tardiva

Mar. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Mer. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Dom. 20 (termine prorogato a lunedì 21)

Iva

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio Doganale competente in relazione alla sede del soggetto obbligato degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente - da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2008, superiori € 250.000, per le cessioni e a € 180.000, per gli acquisti. Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto alle ordinarie scadenze.

Mer. 30 marzo

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Giov. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

MODELLO EAS, VALIDA LA PRESENTAZIONE TARDIVA

Sono validi i modelli “EAS” presentati prima del 29 dicembre 2010, anche se tardivamente. È questo il principale chiarimento contenuto nella circolare n. [6](#) del 24 febbraio 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate analizza gli effetti della proroga dei termini di presentazione del modello “EAS”, disposta dal DL 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. “milleproroghe”).

Si ricorda che il modello “EAS” è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009 (in attuazione dell’art. 30 del DL 29 dicembre 2008 n. 185, convertito nella L. 28 febbraio 2009 n. 2) al fine di “monitorare” gli enti privati associativi che beneficiano di agevolazioni fiscali.

Il suddetto art. 30 ha infatti stabilito che, per beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi

dell'art. 4 del DPR 633/72), gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale) devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscali rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello "EAS" costituisce un onere per gli enti interessati, i quali, se non vi adempiono entro i termini previsti, non possono fruire dei suddetti regimi agevolati.

La rilevanza dell'adempimento per il c.d "settore non profit" ha fatto sì che i termini di presentazione del modello "EAS" siano stati più volte prorogati, fino all'ultimo intervento del DL "milleproroghe", il quale ha fissato al 31 marzo 2011 il termine precedentemente scaduto al 31 dicembre 2009.

In virtù della suddetta riapertura dei termini, il modello "EAS" deve essere presentato, entro il 31 marzo 2011, da parte dei soggetti già costituiti alla data del 30 gennaio 2011.

Per i soggetti costituiti dal 31 gennaio 2011, invece, il modello "EAS" deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione, termine "a regime" che scade successivamente al prossimo 31 marzo.

Come accennato, la circolare in esame considera tempestivamente presentati i modelli "EAS" trasmessi prima del 29 dicembre 2010, data di entrata in vigore del "milleproroghe", ma tardivamente rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2009 o dei 60 giorni per i soggetti neocostituiti.

In tal caso i modelli non vanno ripresentati entro il 31 marzo 2011.

Tali soggetti non devono quindi ripresentare il modello "EAS" entro il 31 marzo 2011, a meno che siano intervenute variazioni dei dati già comunicati.

In caso di variazioni "rilevanti" dei dati trasmessi, infatti, il modello "EAS" deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Pertanto, è possibile beneficiare della riapertura al 31 marzo 2011 anche per comunicare eventuali variazioni dei dati rispetto a quanto indicato in sede di prima presentazione del modello "EAS" entro il 31 dicembre 2009.

Ad esempio, se il modello "EAS" è stato presentato il 15 novembre 2009 e il 20 dicembre 2009 è intervenuta una variazione che comporta l'obbligo di comunicazione, occorre ripresentare il modello "EAS" per comunicare la variazione entro il 31 marzo 2010; se tale adempimento non è stato rispettato, può ora essere effettuato entro il prossimo 31 marzo.

In pratica, entro il 31 marzo 2011 andranno ripresentati i modelli "EAS" per comunicare le variazioni intervenute nel 2009, se non è stata rispettata la scadenza ordinaria del 31 marzo 2010, ovvero nel 2010, sulla base dell'ordinaria scadenza del 31 marzo dell'anno successivo.